

## **Nota**

### **D.L. 12 settembre 2014, n. 133**

In riferimento alle disposizioni riportate nel Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 recante “*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*”, segnaliamo di seguito le disposizioni di particolare interesse per il settore.

#### *Art. 8*

*(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)*

In materia di terre e rocce da scavo, il decreto-legge rimanda a prossime disposizioni (90 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione) per il riordino e la semplificazione della materia, anticipandone però i principi e criteri direttivi che prevedono:

- a. coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;*
- b. indicazione esplicita delle norme abrogate;*
- c. proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;*
- d. divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.*

È prevista una disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto, nonché una nuova disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto. Le rocce da scavo provenienti dall'estrazione di gas e petrolio e il materiale proveniente dalla produzione di alluminio da bauxite escono così dalla disciplina sui rifiuti.

#### *Art.10*

*(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia)*

L'articolo interviene, con modifiche, sull'art. 5 ("Cassa depositi e prestiti società per azioni" – CDP SpA) del D.L. 269/2003 “*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*” (convertito con Legge 326/2003), con l'inclusione, tra i possibili finanziamenti concessi da CDP, dei “*soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale*”, ed estendendo le attività riconosciute idonee. Il comma 7 dell'art. 5 del D.L. 269/2003 e smi viene quindi modificato come segue:

#### *7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:*

- a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi*

provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa **nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e)**, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);

**b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati ~~alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche~~ a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.**

#### Art. 15

*(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)*

L'articolo prevede l'istituzione, da parte del Governo, di un Fondo privato di servizio per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato ed imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

Il Fondo, di durata decennale prorogabile, sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie", quale risultante dall'ultima "Indagine sul credito bancario in Italia" effettuata da Banca d'Italia.

La gestione del Fondo, che dovrà operare in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dagli stessi sottoscrittori. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al MiSE la relazione sull'operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.

Con prossimo decreto del MiSE saranno definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organizzative del Fondo.

#### Art. 22

*(Conto termico)*

Viene stabilito che con successivo decreto ministeriale (da definirsi entro il 31 dicembre 2014) saranno definite nuove semplificazioni procedurali, con possibilità di avvalimento di modulistica predeterminata e accessibilità online nell'ambito della definizione di un nuovo sistema incentivante in attuazione dell'articolo 28 del D.Lgs 28/2011 che quindi sostituirà quello denominato "conto-termico" introdotto con D.M. del 28 dicembre 2012.

#### Art. 33

*(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante)*

*interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio)*

Nel ribadire la competenza statale delle disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale, l'articolo in esame dispone che per queste aree, che saranno individuate con delibera del CdM, sarà predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare a:

- a. individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
- b. definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
- c. valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
- d. localizzare e potenziamento opere infrastrutturali (rete stradale e dei trasporti pubblici, collegamenti aerei e marittimi, impianti di depurazione e opere di urbanizzazione)

Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana saranno preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale, che potranno procedere anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del D.Lgs 152/06, per i soli profili procedurali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie.

Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del CdM, dovrà trasmettere al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata da:

- progetto di bonifica;
- cronoprogramma di svolgimento dei lavori (art. 242-bis del D.Lgs 152/06);
- studio di fattibilità territoriale e ambientale;
- valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA);
- piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti e con l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma;
- previsione urbanistico-edilizia (interventi di demolizione, ricostruzione, di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie);
- previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento;
- tempi e modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.

Il Commissario straordinario, ricevuta la proposta, è chiamato a convocare immediatamente una conferenza di servizi, che deve concludersi entro 30 gg dalla sua indizione e a cui partecipa anche il Soggetto Attuatore, per i necessari atti di assenso e intesa da parte delle amministrazioni competenti.

Il programma di rigenerazione urbana è adottato dal Commissario straordinario entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri con DPR. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

Tra le prime aree di rilevante interesse nazionale vengono da subito incluse quelle nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli. Con prossimo decreto verrà trasferita al Soggetto Attuatore la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento.

*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)*

In materia di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, il provvedimento include tale operazioni nell'ambito delle disposizioni del D.Lgs 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici"), in particolare per quanto riguarda il controllo per il possesso dei requisiti (art. 48), l'avvalimento (art. 49), procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (art. 57), termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte (art. 70), varianti in corso d'opera (art. 132) e progettazione per i contratti relativi ai beni culturali (art. 203).

Inoltre dispone che nei siti inquinati, nei quali siano in corso o non siano ancora state avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, *"compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area"*.

Vengono infine definite procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati.

#### Art. 35

*(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)*

L'articolo rimanda ad un prossimo decreto, da definirsi entro il 12 dicembre 2014, per l'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico (art. 15 del D.Lgs 46/2014).

Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico R1 (nota 4 dell'allegato C al D.Lgs 152/06) mentre per gli impianti esistenti le Autorità competenti provvedono, entro il prossimo 13 novembre, a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.

L'articolo precisa infine che *"i termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui"*, in caso di mancato rispetto dei termini si applica il potere sostitutivo (art. 8 della legge 131/2003).

Roma, 16 settembre 2014